

ORIGINALE

# COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

## **Verbale di deliberazione nr. 07 del Consiglio Comunale**

*Adunanza di PRIMA convocazione  
Seduta PUBBLICA*

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice - approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018 in conferma di quanto già disposto per l'anno 2017 e determinazione della scadenza unica per il versamento.**

L'anno duemiladiciotto addi **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20.39** nella sala Consiliare di Via Dante Alighieri 1 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Bondo) e delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

**Presenti i signori:**

**FRANCO BAZZOLI**  
**BONAZZA VALERIO**  
**ARMANI RAFFAELE**  
**BAZZOLI IVAN**  
**BIANCHI LUIGI BRUNO**  
**FORESTI PAOLA**  
**GHEZZI PIERO**  
**MOLINARI SUSAN**  
**MONTE MONICA**  
**MUSSI FRANCESCA**  
**MUSSI LUCA**  
**RUBINELLI WALTER**  
**SALVADORI FRANK**  
**VALENTI BRUNELLA**  
**VALENTI MASSIMO**

Sindaco  
Vicesindaco

**A s s e n t i**


Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.39 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 04 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 1794 del 22/02/2018.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno  
- 2 MAR 2018

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo dr. Todaro

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018 in conferma di quanto già disposto per l'anno 2017 e determinazione della scadenza unica per il versamento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- il nuovo tributo trova applicazione dall'01 gennaio 2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);
- ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IM.I.S, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell'imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- con deliberazione n. 41 di data 12 aprile 2016 il Commissario Straordinario ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice proprio del Comune di Sella Giudicarie, istituito con Legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 del 24 luglio 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nato dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro;

Ricordato che a seguito del protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, (tra la Provincia d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali) che ha inteso perseguire, nel triennio 2017-2019, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale sulla base della manovra approvata per il 2016, con una manovra tributaria caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all'IM.I.S.), l'art. 14 della Legge Provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e ss.mm.;

Ricordato che successivamente con la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 17 marzo 2017 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta che ha riformato il regolamento approvato con deliberazione n. 41 del Commissario Straordinario, che a sua volta contiene in materia di tributo volte ad alleggerire il carico fiscale;

Ricordato che il Comune, potendo modificare le aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della Legge Provinciale n. 14 del 2014, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ha voluto creare condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità contenendo ulteriormente la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie proponendo ancor più favorevoli aliquote IM.I.S a partire dall'anno 2017, ed a tal fine ha deliberato le seguenti specifiche aliquote e detrazioni, nel complesso migliorative di quelle già stabilite dalla legge provinciale, per le corrispondenti tipologie:

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>ALiquOTA</b>	<b>DETRAZIONE DI IMPOSTA</b>
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	



Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

Ricordato ancora

- che il Riformato Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4 prevedeva :*"Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre."*
- che il Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 5 ha ritenuto, date le difficoltà operative derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dalla necessità di un congruo spazio di tempo per gli aggiornamenti necessari per una corretta definizione dell'ammontare dell'imposta, di stabilire che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà prevista dal comma 5 dello stesso art. 8 per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;

Evidenziato che per quest'anno la Provincia ha inteso introdurre aliquote ancora più favorevoli rispetto alle precedenti disposizioni, nell'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, del seguente tenore letterale;

*"Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

*1. Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti:*

- "b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;*
- b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;*
- b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;*
- b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;*
- b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento."*

*2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:*

*"6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione."*

*3. Nel comma 1 ter dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "e non ancora avviate" sono soppresse.*

*4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."*

Rilevato che in tale disposizione la Provincia è andata ad applicare condizioni più favorevoli



ai contribuenti, in alcune topologie previste con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ma nel complesso nelle tipologie più favorevoli introdotte nell'anno 2017 dal Comune di Sella Giudicarie queste ultime continuano a concedere ai contribuenti maggiori benefici anche rispetto alle più recenti previsioni provinciali, benefici ai quali se ne aggiungono altri già introdotti nel regolamento del tributo così come riformato con la deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017;

Rilevato che l'introduzione di aliquote e detrazioni particolarmente favorevoli nell'anno 2017, non ha avuto un'incidenza negativa sul bilancio Comunale, e rilevato anche che la fissazione di un'unica scadenza per il pagamento del tributo non ha inciso negativamente sui flussi di cassa rispetto alle esigenze dei pagamenti, e per questo si ritiene di confermare anche per l'anno 2018 quanto già disposto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017;

Ritenuto quindi di mantenere in essere le scelte già effettuate sia confermando le aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2017 e sia la definizione di un unico termine per il versamento del tributo;

Fissato anche per quest'anno l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 959.000,00.=-;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L s.m.

Dato atto che ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs n. 446/1997 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso;

Rilevato che tuttavia ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L. dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche;

Evidenziato ancora che

- il protocollo di intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle Autonomie locali in materia di finanza locale per l'anno 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio previsionale 2018 e dei documenti allegati in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018;

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 6 dicembre 2017, il decreto ministeriale 29 novembre 2017 con il quale viene prorogato formalmente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018 ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data, e che recentemente risulta essere stato ulteriormente prorogato a fine marzo 2018 con Decreto del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018;

Visti i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

- parere di regolarità contabile, quale responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i) del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.Preg. 01 febbraio 2005, n. 3/L s.m.;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26 28, 79 ed 81;



Sentita l'accurata illustrazione della Consigliera delegata Paola Foresti, che evidenzia come la situazione volga a particolare vantaggio del Comune perché laddove l'abbassamento delle aliquote corrisponde a quello recentemente introdotto dalla normativa provinciale, il relativo onere viene assunto direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento, e ne viene sollevato il Comune

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei 15 componenti del Consiglio presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. Di determinare, confermando quanto già disposto per l'anno 2017, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2018:

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE DI IMPOSTA</b>
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

2. Di stabilire che per l'anno 2018 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2018, ferma restando la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
  3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e secondo le modalità (esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.
  4. Di dichiarare, a voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire immediata certezza giuridica, fondamentale per l'operatività del Comune.
  5. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
    - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (\*)
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (\*)
- (\*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo

## COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018 in conferma di quanto già disposto per l'anno 2017 e determinazione della scadenza unica per il versamento.

**Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.**

### **Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)**

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

### **Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)**

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente
- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 21/2/18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO TODARO

Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28.02.18 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO TODARO

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
Bianchi Luigi Bruno

IL SINDACO  
Franco Bazzoli

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Li,

2/3/2018

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO**  
<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO  
Todaro dr. Vincenzo